

Condizioni generali di vendita (CGV)

di Kisling AG

- Stato: gennaio 2024 -

Kisling

1. Ambito di applicazione

1.1. Le presenti CGV si applicano a tutte le forniture e prestazioni di Kisling AG, Motorenstrasse 102, 8620 Wetzikon (di seguito "Kisling CH") anche se non sono menzionate in contratti successivi. Le presenti CGV si applicano esclusivamente. Termini e condizioni del Cliente contrastanti, aggiuntivi o divergenti non diventeranno parte del contratto, a meno che KISLING CH non ne abbia espressamente accettato la validità per iscritto. Le presenti CGV si applicano anche nel caso in cui KISLING CH fornisca consegne o servizi senza riserve, pur essendo a conoscenza di termini e condizioni contrastanti o divergenti del Cliente.

1.2. Accordi aggiuntivi o diversi dalle presenti CGV, stipulati tra KISLING CH e il Cliente per l'esecuzione di un contratto, devono essere registrati per iscritto nel contratto. Ciò vale anche per la cancellazione di questo requisito di forma scritta.

1.3. I diritti a cui KISLING CH ha diritto in base alle disposizioni di legge, al di là delle presenti CGV, rimangono inalterati.

2. Offerta e stipula del contratto

2.1. Le offerte di KISLING CH sono soggette a modifiche e non sono vincolanti, a meno che non siano espressamente indicate come offerte vincolanti.

2.2. Le illustrazioni, i disegni, i dati relativi al peso, alle dimensioni, alle prestazioni e al consumo, nonché le altre descrizioni della merce contenute nei documenti dell'offerta sono solo approssimativi, a meno che non siano espressamente indicati come vincolanti. Non costituiscono un accordo o una garanzia di una qualità corrispondente della merce.

2.3. KISLING CH si riserva tutti i diritti di proprietà e di copyright su tutti i documenti dell'offerta. Tali documenti non possono essere resi accessibili a terzi.

2.4. Il Cliente è vincolato al suo ordine per quindici giorni. L'ordine del Cliente diventa vincolante per KISLING CH quando è stato confermato da KISLING CH mediante una conferma d'ordine scritta, se non diversamente concordato. Una conferma d'ordine emessa con l'ausilio di apparecchiature automatiche, che non contenga una firma e un nome, sarà considerata per iscritto. Se la conferma d'ordine contiene errori evidenti, errori di battitura o di calcolo, non è vincolante per KISLING CH. Se non viene emessa alcuna conferma d'ordine, l'accettazione degli ordini da parte di KISLING CH può avvenire anche tramite la consegna o l'esecuzione dei servizi.

2.5. Se non espressamente concordato diversamente per iscritto, lo scopo del contratto è limitato alla consegna di merci che corrispondono alla qualità dovuta. La qualità dovuta dei beni è concordata in via definitiva nelle schede tecniche e/o in altri documenti tecnici di accompagnamento di KISLING CH, se non diversamente concordato. Se non diversamente concordato per iscritto, le merci non devono soddisfare i requisiti oggettivi di cui all'art. 197 CO. In particolare, non è dovuto che le merci siano adatte all'uso abituale e/o che abbiano una qualità usuale per merci dello stesso tipo e che il cliente può aspettarsi tenendo conto (i) della natura delle merci e (ii) delle dichiarazioni pubbliche fatte da KISLING CH o per conto di KISLING CH o da un'altra persona in precedenti anelli della catena contrattuale, in particolare nella pubblicità o sull'etichetta. I prodotti non devono inoltre corrispondere alla qualità di un campione o esemplare che KISLING CH ha messo a disposizione del cliente prima della conclusione del contratto.

2.6. L'evasione degli ordini in base ai documenti del cliente da presentare richiede l'approvazione scritta di KISLING CH.

2.7. I contratti conclusi obbligano il cliente ad accettare e pagare i beni e i servizi ordinati.

3. Prezzi, termini di pagamento, compensazione

3.1. Si applica il prezzo indicato nella conferma d'ordine. In assenza di un accordo separato, i prezzi si applicano al CPT in conformità agli Incoterms® 2020 con un costo di trasporto forfettario. Tutti i costi accessori sostenuti in relazione alla consegna in Germania ed eventualmente all'estero sono a carico del cliente. Se il cliente non riceve una conferma d'ordine o se questa non contiene alcun dettaglio sul prezzo, si applica il prezzo concordato tra le parti. L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge deve essere indicata separatamente sulla fattura, in base all'aliquota legale in vigore alla data di fatturazione.

3.2. Se, per i servizi non resi entro un periodo di quattro mesi dalla conclusione del contratto, un fattore decisivo per la determinazione dei prezzi, come i salari, i costi energetici e/o i costi delle materie prime, aumenta o diminuisce di oltre il 5%, KISLING CH si riserva il diritto di adeguare i prezzi dell'importo di cui sono aumentati o diminuiti i costi di acquisizione o di produzione degli articoli forniti. Se si fa uso di questa clausola di adeguamento dei prezzi, KISLING CH è tenuta, su richiesta del Cliente, a fornire prove adeguate dei costi aggiuntivi sostenuti. Se KISLING CH ha concordato i prezzi con il Cliente in base a determinati fattori di prezzo, ad esempio i prezzi delle materie prime, le variazioni dei fattori di prezzo possono anche portare a corrispondenti adeguamenti dei prezzi, indipendentemente dal periodo di esecuzione.

3.3. Se non diversamente concordato per iscritto, i pagamenti dovranno essere effettuati al netto entro 14 giorni dalla data della fattura. Tuttavia, KISLING CH avrà il diritto di eseguire o rendere le consegne o i servizi in sospeso solo a fronte di un pagamento anticipato o della costituzione di una garanzia se non è esistito alcun rapporto commerciale con il Cliente fino ad oggi, se le consegne devono essere effettuate all'estero, se il Cliente ha la sua sede legale all'estero o se ci sono altre ragioni per dubitare che KISLING CH effettuerà il pagamento in tempo dopo la consegna o il servizio.

3.4. Se, dopo la conclusione del contratto, si viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ridurre significativamente la solvibilità del Cliente e che mettono a rischio il pagamento dei crediti insoluti di KISLING CH da parte del Cliente dal rispettivo rapporto contrattuale, KISLING CH avrà il diritto di rifiutare l'ulteriore esecuzione del contratto fino a quando il Cliente non effettui il pagamento o fornisca una garanzia per esso. Ciò si applica di conseguenza se il Cliente rifiuta o non paga i crediti in sospeso e non ci sono obiezioni indiscusse o legalmente stabilite ai crediti di KISLING CH.

3.5. Il pagamento si considera effettuato il giorno in cui KISLING CH può disporre dell'importo dovuto. Se si accettano assegni, il pagamento si considera effettuato solo quando l'assegno è stato incassato e KISLING CH può disporre dell'importo. Le spese di sconto e gli altri costi dell'assegno sono a carico del Cliente. In caso di ritardo nel pagamento, il Cliente dovrà pagare gli interessi di mora a un tasso di 9 punti percentuali superiore al tasso di interesse di base. Non si esclude la richiesta di ulteriori danni.

Condizioni generali di vendita (CGV)

di Kisling AG

- Stato: gennaio 2024 -

Kisling

3.6. KISLING CH è autorizzata a compensare i pagamenti del Cliente prima con il debito più vecchio del Cliente. Se sono già stati sostenuti costi e interessi, KISLING CH è autorizzata a compensare il pagamento prima con i costi, poi con gli interessi e infine con il credito principale.

3.7. Il cliente è autorizzato a compensare le controprese e a far valere un diritto di ritenzione solo se queste sono state legalmente stabilite o sono incontestate. Il cliente può far valere un diritto di ritenzione solo se la sua domanda riconvenzionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

4. Consegne

4.1. La conferma d'ordine è determinante per l'ambito del servizio. Le modifiche all'ambito della prestazione richiedono la conferma scritta di KISLING CH per essere efficaci.

4.2. Se non espressamente concordato diversamente, la consegna avverrà in CPT con un costo di trasporto forfettario in conformità agli Incoterms@2020.

4.3. Il periodo di consegna concordato decorre dalla conclusione del contratto. I termini e le date di consegna sono vincolanti per KISLING IT solo se sono stati espressamente designati o confermati come vincolanti da KISLING CH. Per tutti gli altri aspetti, i tempi di consegna non sono vincolanti. I termini di consegna concordati si considerano rispettati se le merci sono state consegnate al vettore presso la sede di KISLING CH o un magazzino di KISLING CH entro la data di scadenza o se KISLING CH ha notificato al Cliente che le merci sono pronte per la spedizione ma non hanno lasciato la sede o il magazzino a causa di un rifiuto di accettazione da parte del Cliente.

4.4. Se la fornitura delle consegne o dei servizi concordati da parte di KISLING CH richiede la cooperazione del Cliente, quest'ultimo deve garantire che KISLING CH riceva tutte le informazioni e i dati necessari e appropriati in tempo utile e nella qualità richiesta. Nel caso di lavori di programmazione, il Cliente deve fornire a KISLING CH le prestazioni del computer, i dati di prova e la capacità di acquisizione dei dati necessari in tempo utile e in misura sufficiente. Se la cooperazione del Cliente è ritardata, KISLING CH non sarà responsabile per eventuali ritardi nella consegna.

4.5. Il termine di consegna non inizierà prima che il cliente abbia fornito tutti i documenti, le informazioni, le autorizzazioni e le approvazioni che deve fornire, che siano state chiarite tutte le questioni tecniche e che sia stato ricevuto il pagamento anticipato concordato. Il rispetto del termine di consegna o della data di consegna è subordinato al puntuale e corretto adempimento degli altri obblighi del cliente. Il rispetto dei periodi e delle date di consegna concordati è soggetto alla consegna tempestiva e corretta a KISLING CH. Le richieste di modifiche o integrazioni successivamente concordate con KISLING CH comporteranno una ragionevole estensione dei termini di consegna concordati.

4.6. KISLING CH è autorizzata a effettuare consegne parziali ragionevoli e a fornire servizi parziali. Le consegne o i servizi anticipati sono consentiti se non espressamente concordati diversamente.

4.7. Se il Cliente è inadempiente nell'accettazione o viola altri obblighi di cooperazione, KISLING CH può richiedere il risarcimento dei danni subiti, comprese le spese aggiuntive e i costi di stoccaggio. Le altre rivendicazioni restano impregiudicate. KISLING CH ha il diritto di disporre della merce in altro modo

dopo la scadenza infruttuosa di un periodo ragionevole e di ri-fornire il Cliente entro un periodo ragionevolmente più lungo.

4.8. Il Cliente si assume l'obbligo di ritirare il materiale di imballaggio da KISLING CH e deve garantire che l'imballaggio venga ritirato e riciclato in modo adeguato e professionale. I costi sostenuti per il ritiro e il riciclaggio saranno a carico del Cliente. KISLING CH non ritirerà gli imballaggi gratuitamente.

5. Trasferimento del rischio/spedizione

5.1. Se non espressamente concordato diversamente, la consegna avverrà in CPT con un costo di trasporto forfettario (INCOTERMS@ 2020). La scelta del vettore e del percorso di trasporto sarà effettuata da KISLING CH a sua doverosa discrezione, a meno che KISLING CH non abbia ricevuto istruzioni scritte dall'Acquirente. Su richiesta e a spese dell'Acquirente, KISLING CH assicurerà la merce contro i rischi specificati dall'Acquirente mediante un'assicurazione sul trasporto.

5.1. Se la consegna o la spedizione è ritardata a causa di circostanze di cui il Cliente è responsabile, il rischio passa al Cliente dal giorno in cui la merce è pronta per la spedizione e KISLING CH ne ha dato notizia al Cliente.

5.2. Se KISLING CH seleziona il tipo di spedizione, il percorso di spedizione e/o la persona incaricata della spedizione, KISLING CH sarà responsabile solo per dolo o colpa grave nella selezione in questione.

6. Mantenimento del titolo

6.1. I beni consegnati rimarranno di proprietà di KISLING CH fino al completo pagamento di tutti i crediti a cui KISLING CH ha diritto dalla relazione commerciale con il Cliente. Se l'obbligo di prestazione di KISLING CH include la consegna di software, al Cliente sarà in ogni caso concesso solo un diritto d'uso revocabile fino al completo pagamento di tutti i crediti. I crediti includono anche assegni e cambiali, nonché crediti da conti correnti.

6.2. Il cliente è tenuto a trattare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà per tutta la durata della riserva di proprietà. In particolare, è tenuto ad assicurare la merce a proprie spese contro i danni da incendio, acqua e furto al valore di sostituzione. Il Cliente cede a KISLING CH tutte le richieste di risarcimento derivanti da tale assicurazione. KISLING CH accetta la cessione. Se la cessione non è consentita, il Cliente incarica irrevocabilmente il proprio assicuratore di effettuare i pagamenti solo a KISLING CH. Ulteriori rivendicazioni di KISLING CH rimangono inalterate. Il Cliente deve fornire a KISLING CH la prova della stipula della polizza assicurativa su richiesta.

6.3. Il Cliente è autorizzato a vendere la merce soggetta a riserva di proprietà solo nel corso della normale attività commerciale. Il Cliente non è autorizzato a dare in pegno la merce soggetta a riserva di proprietà, a cederla in garanzia o a fare qualsiasi altra disposizione che metta a rischio la proprietà di KISLING CH. In caso di sequestro o di altri interventi da parte di terzi, il Cliente deve informare immediatamente KISLING CH in forma testuale e fornire tutte le informazioni necessarie, informare i terzi dei diritti di proprietà di KISLING CH e collaborare alle misure adottate da KISLING CH per proteggere i beni soggetti a riserva di proprietà. Il Cliente dovrà sostenere tutti i costi di cui è responsabile e che devono essere sostenuti per l'annullamento del sequestro e per la sostituzione dei beni, nella misura in cui non possono essere riscossi dal terzo.

Condizioni generali di vendita (CGV)

di Kisling AG

- Stato: gennaio 2024 -

Kisling

6.4. Il Cliente cede a KISLING CH i crediti derivanti dalla rivendita delle merci e tutti i diritti accessori, indipendentemente dal fatto che le merci soggette a riserva di proprietà siano rivendute senza o dopo la lavorazione. KISLING CH accetta questa cessione. Se la cessione non è consentita, il Cliente incarica irrevocabilmente il terzo debitore di effettuare qualsiasi pagamento solo a KISLING CH. Il Cliente è revocabilmente autorizzato a riscuotere i crediti ceduti a KISLING CH in via fiduciaria per KISLING CH. Gli importi riscossi devono essere trasferiti immediatamente a KISLING CH. KISLING CH può revocare l'autorizzazione del Cliente a riscuotere e il diritto del Cliente a rivendere se il Cliente non adempie correttamente ai propri obblighi di pagamento nei confronti di KISLING CH, è in ritardo nei pagamenti, sospende i pagamenti o se l'affidabilità creditizia o la situazione finanziaria del Cliente si deteriorano, se cessa l'attività commerciale rilevante per l'adempimento del contratto o non è più in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali per altri motivi. La rivendita dei crediti richiede il previo consenso di KISLING CH. Con la notifica della cessione al terzo debitore, l'autorizzazione all'incasso del Cliente decade. In caso di revoca dell'autorizzazione all'incasso, KISLING CH può richiedere che il Cliente renda noti i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per l'incasso, consegni i documenti pertinenti e informi i debitori della cessione.

6.5. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente, KISLING CH ha il diritto di recedere dal contratto senza pregiudicare i suoi altri diritti. Il Cliente deve consentire a KISLING CH o a una terza parte autorizzata da KISLING CH l'accesso immediato ai beni soggetti a riserva di proprietà, consegnarli e comunicare a KISLING CH dove si trovano. Dopo un avviso tempestivo, KISLING CH può utilizzare i beni soggetti a riserva di proprietà altrove per soddisfare i propri crediti nei confronti del Cliente.

6.6. L'elaborazione o la trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del Cliente sarà sempre effettuata per KISLING CH. Il diritto di aspettativa del Cliente sulle merci soggette a riserva di proprietà continuerà ad essere presente nell'articolo lavorato o trasformato. Se la merce viene lavorata, combinata o mescolata con altri articoli non appartenenti a KISLING CH, KISLING CH acquisirà la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore della merce consegnata e gli altri articoli lavorati al momento della lavorazione. Il Cliente dovrà immagazzinare i nuovi articoli per conto di KISLING CH. All'articolo creato dalla lavorazione o dalla trasformazione si applicano le stesse disposizioni previste per le merci soggette a riserva di proprietà.

6.7. Su richiesta del Cliente, KISLING CH sarà obbligata a svincolare le garanzie a cui ha diritto nella misura in cui il valore realizzabile delle garanzie, tenendo conto dei consueti sconti di valutazione bancaria, superi di oltre il 20% i crediti di KISLING CH derivanti dal rapporto commerciale con il Cliente. La valutazione si baserà sul valore della fattura delle merci soggette a riserva di proprietà e sul valore nominale dei crediti.

6.8. In caso di consegne di merci in altri ordinamenti giuridici in cui la clausola di riserva di proprietà ai sensi degli articoli da 6.1 a 6.8 non ha lo stesso effetto di sicurezza della Svizzera, il Cliente concede a KISLING CH un corrispondente interesse di sicurezza. Se a tal fine sono necessarie ulteriori dichiarazioni o azioni, il Cliente dovrà fare tali dichiarazioni ed eseguire tali azioni. Il Cliente collaborerà a tutte le misure necessarie e utili all'efficacia e all'applicabilità di tali interessi di sicurezza.

7. Richieste di risarcimento per difetti di materiale e responsabilità

7.1. KISLING CH produce i propri prodotti in conformità allo stato dell'arte al momento della conclusione del contratto. La responsabilità per i difetti di materiale e di titolo si basa esclusivamente sulla qualità dovuta, come concordato in via definitiva nelle schede tecniche e/o in altri documenti tecnici di accompagnamento di KISLING CH, se non diversamente concordato.

7.2. I prodotti venduti da KISLING CH sono destinati all'uso in applicazioni generiche, in conformità alla scheda tecnica. Il cliente deve ottenere il consenso scritto di KISLING CH prima di installare i prodotti in aree quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle militari, aerospaziali, di controllo nucleare, sottomarine, di trasporto (controllo di veicoli, controllo di treni, controllo di navi), di segnalazione di trasporti, di controllo di disastri, mediche o per altri scopi in cui è particolarmente richiesto un livello più elevato di sicurezza e affidabilità o in cui esiste la possibilità di gravi danni o lesioni alla vita, agli arti o alla salute. L'applicabilità e l'uso dei prodotti KISLING CH in un'applicazione specifica del cliente sono di esclusiva responsabilità del cliente stesso.

7.3. I diritti del Cliente in materia di difetti presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e notifica dei difetti ai sensi dell'art. 367 CO, in particolare che abbia ispezionato la merce consegnata al momento del ricevimento e che abbia notificato a KISLING CH in forma di testo i difetti evidenti e i difetti riconoscibili durante tale ispezione immediatamente dopo il ricevimento della merce. Il Cliente deve notificare a KISLING CH i difetti nascosti in forma di testo immediatamente dopo la loro scoperta. La notifica è considerata immediata se viene effettuata entro due settimane dalla consegna in caso di difetti evidenti e difetti riconoscibili durante un'ispezione adeguata, o dopo la scoperta in caso di difetti nascosti, laddove l'invio della notifica o del reclamo è sufficiente per rispettare il termine. Se il Cliente non effettua un'ispezione adeguata e/o non denuncia i difetti, la responsabilità di KISLING CH per il difetto sarà esclusa. Il Cliente deve descrivere i difetti in forma testuale e in dettaglio quando li notifica a KISLING CH.

7.4. Se non diversamente concordato, il Cliente deve prima consegnare la merce a KISLING CH a proprie spese allo scopo di verificare la presenza di difetti. KISLING CH sosterrà solo le spese necessarie ai fini dell'ispezione e della successiva prestazione, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, se l'ispezione rivela l'effettiva esistenza di un difetto e nella misura in cui tali spese non sono aumentate dal fatto che la merce è stata portata dal Cliente in un luogo diverso dall'indirizzo di consegna. I costi del personale e del materiale richiesti dal Cliente a questo proposito saranno addebitati sulla base del prezzo di costo.

7.5. In caso di difetti nella merce, KISLING CH avrà il diritto, a propria discrezione e dopo aver dato tempestivamente comunicazione dell'inadempimento, di adempiere successivamente rimediando al difetto o consegnando merce priva di difetti.

7.6. Se KISLING CH non è disposta o in grado di fornire l'adempimento successivo dopo un periodo di tempo ragionevole, il cliente può, a sua discrezione, recedere dal contratto o ridurre il prezzo di consegna. Lo stesso vale se l'adempimento successivo non riesce, è irragionevole per il cliente o è ritardato oltre un periodo di tempo ragionevole per motivi di cui KISLING CH è responsabile.

Condizioni generali di vendita (CGV)

di Kisling AG

- Stato: gennaio 2024 -

Kisling

7.7. Il diritto di recesso del Cliente è escluso se non è in grado di restituire i beni ricevuti e ciò non è dovuto al fatto che la restituzione è impossibile a causa della natura dei beni ricevuti, KISLING CH è responsabile del difetto o il difetto si è manifestato solo durante la lavorazione o la trasformazione dei beni. Il diritto di recesso è inoltre escluso se KISLING CH non è responsabile del difetto e se KISLING CH deve pagare un risarcimento del valore invece di restituire la merce.

7.8. Non sussistono diritti per difetti dovuti a usura naturale, manipolazione impropria o modifiche o riparazioni improprie della merce da parte del cliente o di terzi. Lo stesso vale per i difetti imputabili al cliente o dovuti a una causa tecnica diversa dal difetto originario. In particolare, il Cliente deve seguire le raccomandazioni di funzionamento, conservazione e/o manutenzione di KISLING CH o del produttore.

7.9. Nel caso in cui i beni siano prodotti digitali o beni con elementi digitali, KISLING CH sarà anche responsabile nei confronti del Cliente per la fornitura di aggiornamenti esclusivamente per la durata e nella misura dovuta in base alla qualità concordata in conformità all'articolo 2.5 frase 2 o altrimenti concordata per iscritto con il Cliente.

7.10. Sono escluse le richieste di rimborso delle spese da parte del cliente in luogo di un compenso in sostituzione della prestazione, a meno che un terzo ragionevole non avrebbe avanzato tali richieste.

7.11. KISLING CH non sarà responsabile per i danni di cui non è responsabile, in particolare per i danni causati dall'uso o dalla manipolazione impropria dei prodotti. Il Cliente è tenuto a seguire le raccomandazioni di funzionamento, conservazione e manutenzione di KISLING CH o del produttore, a effettuare solo modifiche autorizzate, a sostituire professionalmente le parti di ricambio e a utilizzare materiali di consumo che soddisfino le specifiche richieste. Si prima che regolarmente dopo la fornitura di beni e servizi da parte di KISLING CH, il Cliente deve effettuare backup dei dati sui propri sistemi IT a intervalli sufficientemente regolari. KISLING CH non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da o attribuibili a una violazione dei suddetti obblighi da parte del Cliente.

7.12. KISLING CH è responsabile per i danni derivanti dalla violazione di una garanzia o da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute in conformità alle disposizioni di legge. Lo stesso vale per il dolo e la colpa grave, per la responsabilità legale obbligatoria per i difetti del prodotto (in particolare ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto (LRDP) e per la responsabilità per occultamento fraudolento dei difetti. KISLING CH sarà responsabile per negligenza lieve solo in caso di violazione di obblighi materiali che derivano dalla natura del contratto e che sono di particolare importanza per il raggiungimento dello scopo del contratto. In caso di violazione di tali obblighi, inadempimento e impossibilità, la responsabilità di KISLING CH sarà limitata ai danni tipicamente prevedibili nell'ambito del contratto.

7.13. Il termine di prescrizione per i reclami del cliente per i difetti è di un anno, a condizione che la merce difettosa non sia stata utilizzata per un edificio secondo il suo uso normale e abbia causato il suo difetto. Si applica anche ai reclami derivanti da azioni non autorizzate basate su un difetto della merce. Il periodo di prescrizione inizia con la consegna dei prodotti. La responsabilità illimitata di KISLING CH per danni derivanti dalla violazione di una garanzia o da lesioni alla vita, al

corpo o alla salute, per dolo e colpa grave e per difetti del prodotto rimane inalterata. Una dichiarazione di KISLING CH su un reclamo per difetti rivendicato dal Cliente non sarà considerata una negoziazione sul reclamo o sulle circostanze che hanno dato origine al reclamo se il reclamo per difetti è respinto da KISLING CH nella sua interezza.

7.14. La sospensione del periodo di prescrizione per i diritti di regresso prevista dall'Art. 134 CO termina non oltre cinque anni dalla data in cui KISLING CH ha consegnato la merce al Cliente. In caso di vendita finale dei beni a un consumatore, KISLING CH può invocarla solo se contemporaneamente concede al Cliente un risarcimento equivalente.

8. Proprietà intellettuale e diritti di utilizzo di software, informazioni e obblighi di cooperazione

8.1. Tutti i diritti di proprietà, in particolare i diritti d'autore o i diritti di proprietà industriale come i brevetti, i marchi o i disegni registrati, nonché i diritti sulle invenzioni e sul know-how, rimangono esclusivamente di KISLING CH.

8.2. Se una terza parte avanza pretese in conflitto con il diritto di utilizzo concesso al Cliente, il Cliente deve informare immediatamente KISLING CH in forma di testo. Su richiesta di KISLING CH, il Cliente affiderà la difesa a KISLING CH e - nella misura in cui ciò sia consentito e possibile - sarà rappresentato da KISLING CH o condurrà la difesa secondo le istruzioni di KISLING CH. Finché non sarà informato se KISLING CH assumerà la difesa, il Cliente non riconoscerà le presunte pretese del terzo né le risolverà senza l'esplicito consenso di KISLING CH. Se KISLING CH assume la difesa, tale obbligo continuerà ad applicarsi. Il Cliente dovrà inoltre sostenere KISLING CH nella difesa nella misura in cui ciò sia necessario per una difesa adeguata. In cambio, KISLING CH terrà indenne il Cliente dai necessari costi esterni derivanti dalla difesa e da qualsiasi richiesta di risarcimento danni e di rimborso delle spese del terzo, nella misura in cui questi siano attribuibili a una colpa di KISLING CH. Se KISLING CH non assume la difesa, il Cliente ha diritto alla difesa a propria discrezione. Nella misura in cui le rivendicazioni esistenti di un terzo non siano attribuibili a una colpa di KISLING CH, il cliente non avrà diritto ad alcuna rivendicazione nei confronti di KISLING CH.

9. Responsabilità del prodotto

9.1. Il Cliente non dovrà modificare i prodotti, in particolare non dovrà modificare o rimuovere le avvertenze esistenti sui pericoli di un uso improprio dei prodotti. In caso di violazione di tale obbligo, il Cliente dovrà risarcire internamente KISLING CH da richieste di risarcimento per responsabilità da prodotto da parte di terzi, nella misura in cui il Cliente è responsabile del difetto che ha dato origine alla responsabilità.

9.2. Se KISLING CH è indotta a emettere un richiamo del prodotto o un avviso a causa di un difetto dei prodotti, il Cliente dovrà sostenere KISLING CH e adottare tutte le misure ragionevoli ordinate da KISLING CH. Il Cliente è tenuto a sostenere i costi del richiamo del prodotto o dell'avviso nella misura in cui è responsabile del difetto del prodotto e del danno subito. Ulteriori rivendicazioni di KISLING CH rimangono inalterate.

9.3. Il Cliente dovrà informare immediatamente KISLING CH in forma di testo di qualsiasi rischio di cui venga a conoscenza durante l'utilizzo della merce e di eventuali difetti del prodotto.

9.4. Il cliente è l'unico responsabile della conformità dei prodotti a tutti i requisiti legali applicabili nel paese di destinazione,

Condizioni generali di vendita (CGV)

di Kisling AG

- Stato: gennaio 2024 -

Kisling

compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i regolamenti di importazione, le registrazioni chimiche, i regolamenti sulle schede di sicurezza e i regolamenti ambientali. Il cliente si assume la piena responsabilità di ottenere tutte le licenze, i permessi o le approvazioni necessarie.

9.5. I codici HS sono forniti a titolo di cortesia e solo come guida iniziale. L'importatore deve verificare autonomamente la corretta classificazione ed eventuali requisiti locali specifici. Una classificazione errata dei prodotti può comportare ritardi doganali o sanzioni per le quali l'esportatore non si assume alcuna responsabilità.

10. Forza maggiore

10.1. Se KISLING CH è impossibilitata, per cause di forza maggiore, ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, in particolare a consegnare i beni, KISLING CH è esonerata dall'obbligo di adempiere per la durata dell'impedimento e per un ragionevole periodo di avviamento, senza essere obbligata a risarcire i danni al Cliente. Lo stesso vale se l'adempimento degli obblighi di KISLING CH è reso irragionevolmente difficile o temporaneamente impossibile a causa di circostanze imprevedibili di cui KISLING CH non è responsabile, in particolare a causa di azioni sindacali, pandemie ed epidemie, misure ufficiali, in particolare ordini di quarantena, carenze energetiche, ostacoli alla consegna presso un fornitore o significative interruzioni operative.

10.2. KISLING CH ha il diritto di recedere dal contratto se tale ostacolo dura per più di tre mesi e l'adempimento del contratto non è più di interesse per KISLING CH a causa dell'ostacolo. Su richiesta del Cliente, KISLING CH dichiarerà dopo la scadenza del termine se eserciterà il diritto di recesso o consegnerà i beni entro un termine ragionevole.

11. Segretezza

11.1. Il Cliente e KISLING CH sono obbligati a mantenere segrete per un periodo di tempo illimitato tutte le informazioni divulgate dall'altra parte nell'ambito della cooperazione che sono riconoscibili come segreti aziendali o commerciali o che dovrebbero essere riconoscibili come tali a causa delle circostanze della divulgazione, e a non registrarle né a trasmetterle o sfruttarle. Il Cliente e KISLING CH garantiranno, attraverso opportuni accordi contrattuali con i dipendenti e gli agenti che lavorano per loro, che anch'essi si astengano per un periodo di tempo illimitato da qualsiasi sfruttamento, divulgazione o registrazione non autorizzata di tali segreti aziendali e commerciali.

12. Controllo delle esportazioni

12.1. Il cliente garantisce di non vendere, esportare o riesportare le merci consegnate, nella misura in cui sono soggette alle disposizioni dell'art. 12g del Regolamento (UE) 833/2014 - adottato dalla Segreteria di Stato svizzera per gli affari economici - direttamente o indirettamente nella Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa.

12.2. Il cliente farà del suo meglio per garantire che la fornitura di cui alla sezione 12.1 non venga vanificata da terzi nell'ulteriore catena commerciale, in particolare da potenziali rivenditori.

12.3. Il cliente deve predisporre e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per impedire l'elusione della fornitura in oggetto da parte 12.1 di terzi nell'ulteriore catena commerciale o di potenziali rivenditori.

12.4. Qualsiasi violazione delle clausole 12.1, 12.2 e 12.3 di cui sopra costituisce una violazione sostanziale del contratto e autorizza KISLING CH a risolvere il rapporto di fornitura con effetto immediato e cancellare immediatamente qualsiasi ordine già confermato. Inoltre, il Cliente dovrà tenere indenne KISLING CH da tutti i costi, le rivendicazioni di terzi e altri svantaggi (ad esempio, multe) dovuti alla violazione di un obbligo in conformità alle clausole 12.1 e 12.2 di cui sopra. Ciò non si applica se il Cliente non è responsabile di tale violazione dell'obbligo. Inoltre, KISLING CH ha il diritto di richiedere al Cliente una penale contrattuale pari al 5% del prezzo di vendita dei beni venduti in violazione delle disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi altra richiesta di risarcimento danni esistenti rimane inalterata.

12.5 Il Cliente è tenuto a informare KISLING CH di tutte le violazioni delle disposizioni delle sezioni 12.1, 12.2 o 12.3, comprese tutte le azioni pertinenti da parte di terzi, 12.1 che potrebbe vanificare lo scopo della sezione. Il cliente fornisce, su richiesta, tutte le informazioni sull'adempimento degli obblighi di cui alle sezioni 12.1, 12.2 e 12.3, ed entro due settimane dalla richiesta. KISLING CH notificherà all'autorità competente eventuali violazioni delle disposizioni delle suddette sezioni 12.1, 12.2 e 12.3.

13. Disposizioni finali

13.1. Il trasferimento dei diritti e degli obblighi del cliente a terzi è possibile solo con il consenso scritto di KISLING CH.

13.2. Il rapporto giuridico tra l'Acquirente e KISLING CH è disciplinato dalle leggi della Confederazione Svizzera, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

13.3. Se il Cliente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo - anche internazionale - per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale sarà la sede legale di KISLING CH. Tuttavia, KISLING CH avrà anche il diritto di intentare un'azione legale presso il foro generale dell'Acquirente. Le disposizioni di legge prevalenti, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione esclusiva, rimangono inalterate.

13.4. Il luogo di adempimento per tutti i servizi del Cliente e di KISLING CH è la sede legale di KISLING CH.

13.5. Se una disposizione del presente contratto dovesse essere o diventare non valida o inapplicabile in tutto o in parte o se dovesse esserci una lacuna nel presente contratto, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione non valida o inapplicabile, si riterrà concordata la disposizione valida o applicabile che più si avvicina allo scopo della disposizione non valida o inapplicabile. In caso di lacuna, si considera concordata la disposizione che corrisponde a quella che sarebbe stata concordata in conformità allo scopo del presente contratto se le parti contraenti avessero considerato la questione fin dall'inizio.

14. Dichiarazione ambientale

14.1. Per KISLING CH, le persone e l'ambiente sono al centro dell'attenzione. Per questo ci impegniamo a realizzare i nostri prodotti in modo da preservare le risorse e a individuare sistematicamente i potenziali risparmi energetici nei processi di produzione e di trasporto. Ci occupiamo intensamente di alternative ecologiche per la selezione delle fonti energetiche e delle

Condizioni generali di vendita (CGV)

di Kisling AG

- Stato: gennaio 2024 -

Kisling

materie prime e di approcci coerenti per evitare i rifiuti e riciclare i prodotti.